

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

l'aliquota base della TASI è fissata all'uno per mille della base imponibile già definita per l'IMU e ad essa soggiacciono tutti coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, fabbricati, compresa l'abitazione principale, e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

la necessità di collegare il tributo al finanziamento dei costi dei servizi indivisibili non solo richiede l'individuazione degli stessi e dei relativi costi ma anche la ripartizione dell'onere, nella ipotesi di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, tra quest'ultimo e l'occupante sul quale grava una percentuale nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI;

il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) così come modificato dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella legge 68/2014 recita testualmente che: *“Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011”*;

RILEVATO che con propria precedente deliberazione n. 22 del 28 luglio 2015, veniva stabilito di applicare la TASI per l'anno 2015 nel modo seguente:

aliquota unica per tutte le tipologie d'immobile nella misura dello 0,00 per mille;

VISTO l'art. 1 comma 14 lettera a) della legge di stabilità 2016, che dispone l'eliminazione della TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale sia del possessore che “dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare” ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1 A/8 e A/9 (abitazioni di lusso), prevedendo di compensare il minor gettito patito dai comuni con un aumento del fondo di solidarietà comunale;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate*

degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

RILEVATO che è stato differito al 31/03/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del d. Lgs 267/2000;

Proceduto con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco in qualità di Presidente:

Consiglieri presenti n. 7 Consiglieri votanti n. 7 astenuti zero voti favorevoli n. 7 voti contrari zero

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI DEFINIRE, sulla base delle valutazioni svolte in premessa, le aliquote della Tassa sui Servizi (TASI) come segue:

aliquota unica per tutte le tipologie d'immobile nella misura dello 0,00 per mille.

3. DI DISPORRE che la presente deliberazione, venga inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell'Ente nei termini stabiliti dalla legge.
4. DI DARE ATTO che l'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2017.

Successivamente, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco in qualità di Presidente:

Consiglieri presenti n. 7 Consiglieri votanti n. 7 astenuti zero voti favorevoli n. 7 voti contrari zero

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
Firmato digitalmente
LISA Giacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
VITERBO Eugenio